

Delibera n. 178/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 139/2022, del 4 agosto 2022, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per la violazione degli articoli 16, 17, paragrafo 2, 18 paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 ottobre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007) e, segnatamente, gli articoli 16, 17, paragrafo 2, e 18, paragrafo 2;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 e, in particolare, gli articoli 14, commi 2 e 3, e 15, comma 1;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 139/2022, del 4 agosto 2022, notificata in pari data (nota prot. ART n. 17597/2022), con la quale è stato avviato un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 70/2014, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito anche: "Società" o "Trenitalia"), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16, 17, paragrafo 2 e 18, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativamente ai fatti esposti nel reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 19960/2021, del 15 dicembre 2021, in relazione al viaggio del 1° agosto 2021 da Monopoli a Modena con il treno Intercity Notte (ICN) 752 con partenza prevista alle ore 20:39 e arrivo previsto alle ore 04:55; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di: euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007; euro 166,66 (centosessantasei/66), per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 2 del predetto

regolamento (CE) n. 1371/2007; euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento;

RILEVATO

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente a tutte le violazioni contestate con la citata delibera n. 139/2022 e che il pagamento risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine (cfr. nota prot. ART n. 19318/2022, del 13 settembre 2022), nonché in misura pari agli importi previsti al punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 6.833,32 (seimilaottocentotrentatre/32);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 139/2022;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 139/2022, del 4 agosto 2022, nei confronti di Trenitalia S.p.A., con riferimento alla violazione degli articoli 16, 17, paragrafo 2, 18 paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Trenitalia S.p.A., comunicata al reclamante ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 6 ottobre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)